



Comune di Laureana di Borrello

Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801 - ☎ Tel 0966 906116

PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Ripartizione G - Politiche Sociali

SCHEMA DI CONVENZIONE

per lo svolgimento di attività di trasporto sociale e scolastico ai sensi

dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017

L'anno **duemilaventisei**, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Laureana di Borrello,

TRA

l'Amministrazione Comunale di Laureana di Borrello, con sede in Piazza Indipendenza - C.F. 94000460801, rappresentato dalla Responsabile della Ripartizione G - Politiche Sociali, Dott.ssa Laura Silipigni, quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 di seguito denominato "Comune"

E

_____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. _____, nella persona del legale rappresentante _____, di seguito denominato "Ente"

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che all'art. 56 consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72, recante le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 10.07.2026, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per l’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla stipula di una convenzione con enti del Terzo Settore per il completamento dei servizi di trasporto sociale e scolastico”;
- la Determina Dirigenziale n. ____ del _____.2026, avente ad oggetto: “RIPARTIZIONE G - Politiche Sociali: approvazione Avviso Pubblico e modello di domanda per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui stipulare una convenzione, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzata al completamento dei servizi di trasporto sociale e scolastico.”.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Laureana di Borrello, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, assicura interventi volti a favorire la mobilità delle persone in condizioni di fragilità sociale, degli anziani, delle persone con disabilità e degli studenti, garantendo l’accessibilità ai servizi sociali, sanitari e scolastici;
- l’articolo 56 del D.Lgs. n. 117/2017 consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, qualora tale modalità risulti più favorevole rispetto al ricorso al mercato;
- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e direttamente imputabili alle attività convenzionate, con esclusione di qualsiasi forma di remunerazione o corrispettivo;
- il Comune ha indetto una procedura comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, partecipazione e parità di trattamento, finalizzata all’individuazione di un Ente del Terzo Settore cui affidare lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- a conclusione della predetta procedura è risultato idoneo l’Ente _____
_____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e l'Ente per lo svolgimento delle attività di trasporto sociale e scolastico rivolte alla cittadinanza, secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico approvato con Determina Dirigenziale n. ____ del _____.2026.

Le attività comprendono:

- a) trasporto sociale di persone con disabilità verso centri di cura, riabilitazione e assistenza;
- b) trasporto di anziani e persone in condizioni di fragilità verso strutture sanitarie o iniziative promosse dal Comune;
- c) trasporto scolastico comunale, compreso il trasporto degli alunni con disabilità;
- d) trasporti per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dall'Amministrazione;
- e) ulteriori servizi di trasporto sociale richiesti dal Comune nell'ambito delle finalità della presente convenzione.

Le attività saranno svolte secondo la programmazione predisposta dal Comune, sulla base delle esigenze di volta in volta individuate.

Art. 2 - Durata della Convenzione e organizzazione del servizio

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà efficacia fino al 31 dicembre 2028.

Alla scadenza, qualora risulti necessario garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura comparativa, il Comune potrà richiedere all'Ente la prosecuzione delle attività per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura stessa, alle medesime condizioni della presente Convenzione.

Resta salva la facoltà del Comune di modificare o integrare le attività oggetto della Convenzione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, qualora sopravvengano nuove esigenze di interesse pubblico o specifiche necessità organizzative.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

L'Ente si impegna a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto dei principi di continuità, regolarità, efficienza, imparzialità e tutela della dignità delle persone trasportate.

L'organizzazione operativa del servizio è definita dal Comune attraverso la Ripartizione G - Politiche Sociali.

L'Ente dovrà garantire:

- continuità e regolarità del servizio;
- puntualità nello svolgimento dei trasporti;
- adeguata assistenza agli utenti durante tutte le fasi del servizio;

- rispetto della riservatezza e della dignità delle persone trasportate;
- tempestiva comunicazione di eventuali criticità o impedimenti.

I volontari e gli operatori incaricati prestano assistenza durante le operazioni di salita e discesa degli utenti, vigilano durante il tragitto e adottano ogni misura idonea a garantire la sicurezza delle persone trasportate.

Per il trasporto scolastico gli accompagnatori provvedono alla consegna degli alunni al personale scolastico e, al termine del servizio, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti formalmente delegati, previa verifica della loro identità, nel rispetto della normativa e del regolamento comunale vigenti.

L'Ente individua un proprio coordinatore quale referente operativo del servizio.

Art. 4 - Personale e volontari impiegati

Le attività sono svolte prevalentemente mediante volontari, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, fermo restando l'eventuale impiego di personale dipendente o di altro personale nei casi consentiti dalla normativa vigente.

L'Ente garantisce che tutti gli operatori impiegati:

- siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente;
- ricevano adeguata formazione in materia di sicurezza, primo soccorso e assistenza alle persone fragili;
- siano informati in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali;
- siano idonei allo svolgimento delle mansioni affidate.

I conducenti devono possedere la patente di guida e le eventuali abilitazioni prescritte dalla normativa vigente.

Qualora le attività comportino contatti diretti e regolari con minori, l'Ente garantisce il possesso dei requisiti previsti dall'art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002.

L'Ente trasmette al Comune, prima dell'avvio del servizio e successivamente in caso di variazioni, l'elenco nominativo degli operatori e dei volontari impiegati.

Art. 5 - Mezzi utilizzati

Per lo svolgimento delle attività saranno utilizzati prioritariamente i mezzi messi a disposizione dal Comune.

L'Ente si impegna dunque ad utilizzare i mezzi comunali con diligenza, rispettandone le condizioni d'uso e segnalando tempestivamente eventuali problemi o necessità manutentive.

Il Comune provvede di norma alle spese relative ad assicurazione, tassa automobilistica, revisioni periodiche, spese di carburante, spese di ordinaria pulizia e manutenzione straordinaria dei mezzi di proprietà comunale.

L'Ente provvede alla custodia dei mezzi durante il periodo di utilizzo.

Qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, l'Ente potrà utilizzare mezzi propri, esclusivamente previa autorizzazione del Comune e nel rispetto delle condizioni previste dalla presente Convenzione. In tal caso, le spese relative al carburante e alla pulizia ordinaria saranno sostenute dall'Ente e successivamente rimborsate dal Comune, secondo le modalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 6 - Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna a:

- a) svolgere le attività oggetto della presente Convenzione con continuità, diligenza, correttezza e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Comune;
- b) garantire il mantenimento, per tutta la durata della Convenzione, dei requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 e dall'Avviso Pubblico;
- c) impiegare esclusivamente volontari e operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- d) assicurare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto applicabile;
- e) garantire la copertura assicurativa dei volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
- f) rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali e assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività;
- g) utilizzare correttamente i mezzi comunali, custodendoli con la dovuta diligenza e segnalando tempestivamente eventuali guasti o anomalie;
- h) comunicare senza ritardo ogni evento che possa compromettere la regolare esecuzione del servizio;
- i) osservare, per quanto compatibili, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento del Comune di Laureana di Borrello.

L'Ente risponde dell'operato dei propri volontari e operatori nello svolgimento delle attività convenzionate.

Art. 7 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) programmare e coordinare le attività oggetto della Convenzione;
- b) mettere a disposizione dell'Ente le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del servizio;
- c) mettere a disposizione i mezzi comunali necessari all'espletamento delle attività;

- d) verificare il regolare svolgimento del servizio;
- e) procedere alla liquidazione dei rimborsi nei termini previsti dalla presente Convenzione, previa verifica della documentazione presentata;
- f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni organizzative che incidano sul servizio.

Art. 8 - Natura del rapporto e rimborso spese

La presente Convenzione non comporta il riconoscimento di alcun corrispettivo economico a favore dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017, il Comune riconosce esclusivamente il rimborso delle spese:

- effettivamente sostenute;
- documentate;
- direttamente imputabili alle attività oggetto della presente Convenzione;
- preventivamente autorizzate, ove necessario.

Il Comune riconoscerà dunque esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e direttamente imputabili allo svolgimento delle attività convenzionate.

Al fine di garantire uniformità nella rendicontazione, il rimborso riferito all'attività svolta dal volontario sarà riconosciuto entro i seguenti limiti massimi giornalieri:

- fino a 4 ore di servizio effettivamente svolto: rimborso massimo pari ad € 40,00;
- oltre 4 ore di servizio effettivamente svolto: rimborso massimo pari ad € 50,00.

Restano esclusi dai suddetti limiti massimi gli eventuali ulteriori rimborsi relativi a spese vive sostenute nello svolgimento delle attività convenzionate, quali, a titolo esemplificativo, le spese di carburante o altri costi connessi all'utilizzo di mezzi propri, purché preventivamente autorizzati ove necessario, effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e direttamente imputabili alle attività oggetto della convenzione.

Il rimborso sarà corrisposto esclusivamente previa presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione attestante l'effettivo svolgimento del servizio (registro delle presenze, fogli di viaggio, prospetti chilometrici e altra documentazione richiesta dal Comune). In ogni caso, il rimborso non potrà eccedere l'importo delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il rimborso massimo riconoscibile è fissato in euro 5.000,00 per ciascun anno di durata della

Tuttavia, il Comune si riserva la facoltà di ampliare o integrare le attività e i servizi oggetto della convenzione, qualora emergano ulteriori esigenze sociali e organizzative, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, previa verifica della compatibilità con le finalità e le condizioni della convenzione stessa.

Art. 9 - Rendicontazione

Ai fini della liquidazione dei rimborsi, l'Ente presenta al Comune, con cadenza, di norma, trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento:

- a) il rendiconto analitico delle attività svolte;
- b) il prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
- c) la documentazione giustificativa delle spese;
- d) i registri delle presenze dei volontari e degli operatori;
- e) i fogli di viaggio e i prospetti chilometrici, ove richiesti;
- f) ogni ulteriore documento ritenuto necessario dal Comune ai fini della verifica della regolarità della rendicontazione.

Il Comune procede all'istruttoria della documentazione presentata e può richiedere chiarimenti, integrazioni o rettifiche.

La liquidazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche amministrative.

La presentazione di documentazione incompleta sospende i termini del procedimento sino alla sua regolarizzazione.

Art. 10 - Assicurazioni

L'Ente garantisce che tutti i volontari impiegati nelle attività oggetto della presente Convenzione siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Prima dell'avvio delle attività l'Ente trasmette al Comune copia della polizza assicurativa in corso di validità e si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica, rinnovo o cessazione della stessa.

La mancata copertura assicurativa costituisce grave inadempimento e può comportare la sospensione del servizio o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 11 - Controlli e monitoraggio

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni convenzionali, alla normativa vigente e alle direttive impartite dall'Amministrazione.

A tal fine il Comune può:

- a) effettuare sopralluoghi e verifiche presso i luoghi di svolgimento del servizio;
- b) richiedere chiarimenti, informazioni e documentazione inerente alle attività svolte;
- c) verificare la regolarità della rendicontazione presentata;
- d) accertare il permanere dei requisiti richiesti per la stipula della Convenzione.

L'Ente è tenuto a collaborare con il Comune, fornendo tempestivamente ogni informazione e documentazione richiesta.

Art. 12 - Referenti della Convenzione

Per il Comune è individuata quale referente della Convenzione la Responsabile della Ripartizione incaricata della gestione del servizio.

L'Ente individua quale referente operativo il Sig./la Sig.ra _____, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione.

I referenti assicurano il coordinamento operativo delle attività, curano i rapporti tra le parti e favoriscono il monitoraggio dell'attuazione della Convenzione.

Art. 13 - Risoluzione della Convenzione

Il Comune può risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa contestazione scritta e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) grave o reiterato inadempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione;
- b) interruzione ingiustificata del servizio;
- c) perdita dei requisiti richiesti per la stipula della Convenzione;
- d) cancellazione dell'Ente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- e) mancato rinnovo o perdita della copertura assicurativa prevista dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
- f) violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- g) utilizzo delle somme rimborsate per finalità diverse da quelle previste dalla Convenzione;
- h) mancata presentazione della rendicontazione nei termini stabiliti, ove reiterata e non giustificata;
- i) gravi comportamenti lesivi della dignità, dell'incolumità o dei diritti degli utenti.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 14 - Recesso

Il Comune può recedere dalla presente Convenzione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamenti organizzativi o indisponibilità delle risorse finanziarie, mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno trenta giorni.

L'Ente può recedere dalla Convenzione per giustificati motivi, dandone comunicazione al Comune con un preavviso di almeno sessanta giorni, al fine di consentire l'adozione delle misure necessarie a garantire la continuità del servizio.

In caso di recesso restano riconoscibili esclusivamente i rimborsi relativi alle spese effettivamente sostenute, documentate e riferite alle attività svolte fino alla data di efficacia del recesso.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente assume, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine l'Ente comunica al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative alla presente Convenzione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto.

Tutti i pagamenti effettuati dal Comune saranno eseguiti mediante strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità, nei casi in cui trovino applicazione, comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 17 - Regime fiscale

La presente Convenzione non ha natura sinallagmatica né costituisce contratto a prestazioni corrispettive.

I rimborsi riconosciuti dal Comune sono limitati alle spese effettivamente sostenute, documentate e direttamente imputabili alle attività oggetto della Convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il trattamento fiscale e tributario dei rimborsi è disciplinato dalla normativa vigente.

Qualora trovino applicazione disposizioni in materia di IVA o di altri tributi, le parti vi daranno attuazione secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 18 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiede la registrazione, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 19 - Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione che non possa essere definita in via bonaria è competente il Foro di Palmi.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Convenzione devono risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Laureana di Borrello, _____

Per il Comune di Laureana di Borrello

Per l'Ente del Terzo Settore
